

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1000-A)

RELAZIONE DELLA II^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MANENTE COMUNALE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FARABEGOLI, DE VITO, DE MARZI e TAMBRONI ARMAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1973

Nuove disposizioni sul servizio di regolarizzazione dei documenti di lavoro organizzato dalle associazioni di categoria degli artigiani e delle piccole imprese

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, le imprese considerate artigiane e le piccole imprese sono state autorizzate ad affidare la tenuta e la regolarizzazione dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale alle associazioni di categoria, le quali provvedono ad organizzare il relativo servizio.

Tale servizio, che importa anche la raccolta di dati ai fini della presentazione delle denunce agli enti assicurativi e previdenzia-

li, richiede più giorni, tenuto conto che le imprese artigiane e le piccole imprese si sono associate proprio al fine di fruire di un servizio più puntuale e più efficiente.

I contributi devono essere versati entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818).

Le imprese che chiedono di effettuare il versamento dopo i primi dieci giorni del

mese successivo al periodo di paga sono tenute al contemporaneo pagamento dei versamenti di mora nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 e articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827).

Gli adempimenti che le associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese sono costrette a compiere richiedono un periodo di tempo difficilmente limitabile entro il decimo giorno del mese successivo, come stabilito dal ricordato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818; conseguentemente, esse devono pagare non indifferenti cifre per interessi di mora. Tenuto conto di tale situazione appare opportuno allungare anzitutto il termine entro il quale i contributi devono essere versati ed in secondo luogo esentare le imprese artigiane e le piccole imprese dagli interessi di mora per ritardo dei pagamenti.

A ciò provvede il disegno di legge di cui ci si riserva, però, di proporre una formulazione più corretta, nonché l'ampliamento del termine in questione dal 15 al 20 del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.

La Commissione lavoro, dopo l'esame del disegno di legge, all'unanimità, a richiesta del relatore, ha proposto di chiedere al Presidente del Senato la sede deliberante tenuto presente che non vi era alcun impegno di spesa e che si poteva aderire alle pressanti richieste di imprese considerate artigiane e di piccole imprese.

In data 21 febbraio 1974 il Presidente del Senato ha comunicato di non poter accedere alla richiesta della Commissione di trasferire il disegno di legge alla sede deliberante in quanto il Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 19 febbraio 1974 si era dichiarato contrario al richiesto spostamento di assegnazione e si era riservato di far ricorso alla facoltà di cui all'articolo 72, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 35, secondo comma, del Regolamento del Senato.

Successivamente, in data 9 luglio 1975, la Commissione, sempre a voto unanime, ha chiesto di presentare il disegno di legge in Aula per la discussione, autorizzando il relatore a stendere la relazione favorevole per la sua approvazione.

MANENTE COMUNALE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, si dispone che le associazioni di categoria degli artigiani e delle piccole imprese, che organizzano *ope legis* 12 ottobre 1964, n. 1081, il ser-

vizio della regolarizzazione dei documenti di lavoro, in nome e per conto dei propri associati, possono essere autorizzate, *ex* articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 precitato, a versare i contributi oltre il termine di cui all'articolo 6, prima citato, e, comunque, entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono, senza peraltro l'onere maggiorativo previsto dal medesimo articolo 7, a titolo di interessi di mora.